



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.492/2014 promossa da:

[REDACTED], nata [REDACTED] elettivamente
domiciliata in Reggio Emilia, [REDACTED] presso lo studio e la persona
dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta a difende giusta delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in
Viale [REDACTED]

- CONVENUTA CONTUMACE -



in punto a: illegittima interruzione rapporto di lavoro a tempo deetrminato e pagamento somme.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente [redacted] a convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice la società [redacted] in persona del legale rappresentante, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del recesso ante tempus operato dalla datrice di lavoro nei suoi confronti, non permettendole di prestare la propria attività di lavoro subordinato sino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

In particolare la lavoratrice espone che dal 01.07.12 , in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 1), iniziava a prestare attività lavorativa alle dipendenze di [redacted] presso la struttura "[redacted]" sita nel comune di [redacted] con mansione di infermiera professionale inquadrata al livello D2 del CCNL delle cooperative del settore servizio socio sanitario.

Il suddetto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato veniva poi prorogato in data 01.07.13 (doc. 3) con scadenza sino al 30.06.14.

In data 27.09.13 alla ricorrente veniva comunicato verbalmente da parte datoriale, nello specifico nella persona della Sig.ra [redacted] che non avrebbe più dovuto presentarsi nella struttura "[redacted]" nella quale operava, in quanto persona ivi non gradita, e che sarebbe stata destinata ad un'altra struttura.

Successivamente a tale data la lavoratrice usufruiva di ferie disposte dal 30.09.13 e sino al 09.11.13 nel quale si recava nel paese di origine.

La lavoratrice non veniva più riammessa al lavoro, nonostante formale offerta della propria prestazione alla cooperativa; e chiede ora dunque in pagamento le somme residue spettanti a credito, dalla data dell'illegittima interruzione del rapporto sino alla prevista scadenza contrattuale (30.06.14), quantificate in lordi € 17.184,78.



Nonostante regolare notifica del ricorso e decreto, la cooperativa convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Veniva disposto l'interrogatorio formale della Presidente LR della cooperativa stessa, che si prestava a renderlo all'udienza del 6/8/2014.

All'odierna udienza del 30 settembre 2014 il Giudice decide la causa con sentenza della quale viene data contestuale lettura.

Il ricorso è fondato e va accolto.

I fatti di causa non sono stati contestati nella loro oggettività, nemmeno dalla LR della cooperativa nel corso dell'interrogatorio formale dalla stessa reso.

E' dunque vero che la ricorrente fu allontanata dal posto di lavoro presso il quale svolgeva le mansioni di infermiera per addotte (ma non provate in causa) ragioni di inefficienza della sua prestazione di lavoro in quella specifica struttura; ed è vero anche che, dopo il suo allontanamento, dopo un breve periodo di ferie, non fu più riammessa al lavoro da parte della datrice di lavoro, che senza formalmente operare il licenziamento (ed infatti la lavoratrice è stata tenuta in carico all'azienda a "zero ore") non però più corrisposto alla stessa alcuna retribuzione.

Orbene, tale condotta è certamente illegittima e censurabile, tanto più che la lavoratrice ha provveduto a diffidare e mettere in mora la datrice di lavoro offrendo la propria prestazione.

Tanto basta per ritenere accoglibili le domande proposte in ricorso, a fronte per altro anche della condotta processuale tenuta dall' [REDACTED]

I conteggi, redatti dal sindacato di categoria, sono coerenti con la complessiva durata del periodo non lavorato, e vanno integralmente recepiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM



1. *in accoglimento del ricorso, condanna la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED] pagamento in favore della ricorrente [REDACTED] delle somme a costei spettanti per il periodo dal 1.11.2013 al 30.06.14, a titolo di retribuzioni, TFR e terminative tutte di rapporto per un ammontare complessivo lordo pari ad euro 17.184,78, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;*
2. *condanna la convenuta [REDACTED] alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, spese che quantifica in complessivi € 3.200,00 per compensi, € 607 per spese, oltre ad IVA e CPA.*

Reggio Emilia, 30 settembre 2014

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

